



Bologna

23 MAG 2014

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ  
CULTURALI E DEL TURISMO

**Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici  
per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia**  
Via IV Novembre 5, 40123 Bologna  
tel. 051-6451311 fax.6451380

**Alla Direzione Regionale per i Beni  
Culturali e Paesaggistici  
dell'Emilia Romagna**  
dr-ero@beniculturali.it

prot. n. 7033  
Class. 34.16.22

risposta al foglio n. 4300 del 25/03/2014  
(ns. prot. 4134 del 26/03/2014)

**OGGETTO :** Comune di **Fabbrico (RE)** – Piano della Ricostruzione, ai sensi dell'art. 12 e 13 L.R. n. 16/2012.

**Parere di competenza**

Nell'ambito del Comune di Fabbrico si evidenzia come i danni da sisma siano sostanzialmente modesti, non si riscontrano crolli gravi e, in tale quadro, il Piano della Ricostruzione redatto ai sensi dell'art. 12 e 13 L.R. n. 16/2012 fa propri i principi generali della ricostruzione enunciati dall'art. 3 della medesima legge.

A Fabbrico non si registrano infatti crolli di interi fabbricati, e, sulla base dei riscontri dell'operato delle squadre AeDES, nel centro storico non paiono esservi problemi ad effettuare i ripristini mantenendo inalterati i contenuti della vigente pianificazione urbanistica, e così negli ambiti urbani consolidati.

Negli ambiti agricoli, dove il danno è maggiore per cause di mancate manutenzioni degli edifici o persino di preesistente abbandono, si conviene un maggiore utilizzo della categoria del "ripristino tipologico" peraltro già indicato nello strumento urbanistico vigente.

In tale quadro, al fine di non generare equivoci strutturando norme di difficile interpretazione nella "Relazione illustrativa quadro conoscitivo del livello di danneggiamento, valutazione di sostenibilità e monitoraggio del piano" questa Soprintendenza chiede di eliminare la parte della definizione normata ove si enuncia:

- "gli elementi formali" e "compositivi" sopra richiamati potranno anche essere riletti in chiave "moderna" attingendo dalla tradizione costruttiva locale o in alternativa potranno proporre caratteri formali e compositivi anche dissonanti da questi ma giustificati all'interno di un corretto e dettagliato progetto che, tramite l'uso di un linguaggio architettonico proprio sia in ogni caso "congruo" al contesto costruito in cui si colloca.

Tale parte di norma, nella realtà di Fabbrico e dei suoi danneggiamenti, è fuori luogo; ci si dovrà e potrà limitare al ripristino delle parti danneggiate con elementi totalmente coerenti con le preesistenze.

Molto importante è invece sottolineare come la "fedele ricostruzione" da compiersi dovrà prevedere la eliminazione delle palesi alterazioni formali esistenti subite dall'edificio preesistente.

Inoltre la frase "nel caso di ristrutturazione edilizia semplice il nuovo fabbricato" non "potrà", bensì "dovrà"... omissis.

Della frase relativa agli interventi moderni già si è detto, proposizione da eliminare non potendo discernere fra intervento "moderno" e "non moderno".

Sempre al punto 2 va eliminata la parte della norma che recita:

- "ma reinterpretati in chiave moderna".

Nulla da eccepire circa la auspicabile liberalizzazione dei cambi d'uso, con la unica clausola del rispetto dei tipi edilizi storici.

IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Paola Grifoni

Responsabile del procedimento: Arch.  Capelli  
CAP/sb